

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI E LA LORO CONVIVENZA CON I CITTADINI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 89 DEL 07/10/2020
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 29 DEL 18/02/2022
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 3 DEL 16/01/2023

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il Comune con il presente regolamento, intende realizzare sul territorio comunale un corretto rapporto uomo - animale, tutelare la salute pubblica e ambiente, disciplinare la tutela delle condizioni di vita degli animali da affezione, promuovere la protezione degli stessi, l'educazione al loro rispetto, prevenire e controllare i fenomeni di randagismo.
2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.
3. Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia ai giovani, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi.
4. Il Comune, in base alla legge 14 agosto 1991, n.281 e alla legge regionale 47 del 18 dicembre 2013 per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo e, considerata la normativa nazionale a tutela degli animali, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.
5. Il Comune si adopera a diffondere, promuovere e applicare le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa comunitaria, dalle Leggi statali e regionali.
6. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
7. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate a incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo anche attraverso la sterilizzazione degli animali.
8. Il Comune promuove tramite Dipartimento Veterinario detta ASL o tramite convenzione con veterinari liberi professionisti, campagne di sterilizzazione per cani e gatti e altri animali detenuti a qualsiasi titolo, incentivando gli adempimenti di iscrizione all'anagrafe e di apposizione del sistema identificativo (microcip) anche per i gatti e gli animali d'affezione, con particolare attenzione alle fasce di cittadini con disagio economico.
9. Il Comune, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei

possessori di animali domestici contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali domestici all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza tra la specie umana e quella animale.

10. Il Comune in base alle proprie competenze in materia di protezione animale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 31 marzo 1979, provvede all'emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali a chiunque:

a) sia ritenuto non idoneo per metodi di detenzione non coerenti con i principi dettati dalla normativa nazionale, regionale e locale a tutela degli animali;

b) nei casi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi dell'art 459 c.p.p., per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice penale, così come istituiti e modificati dalla Legge 189 del 20 luglio 2004 e seguenti;

c) nei casi in cui i soggetti abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso nell'ambito delle ipotesi di reato di cui alla lettera c);

d) nei casi di sanzione amministrativa per illeciti amministrativi in materia di tutela degli animali. Senza pregiudizio per l'azione penale, il Comune che ha emesso il provvedimento può provvedere al sequestro amministrativo degli animali, perfezionando la successiva confisca in base al combinato disposto di cui agli articoli 13 e 20 della legge 689 del 1981, nei casi in cui il provvedimento sia divenuto inoppugnabile o nei casi di successive inottemperanze al divieto medesimo.

11. Il Comune disapprova e disincentiva l'attività di filmare e diffondere, tramite qualsivoglia canale di informazione, immagini di maltrattamenti e di uccisioni di qualunque specie di animali, anche per fini alimentari e gastronomici, salvo l'utilizzo di tali immagini da parte di privati o associazioni protezionistiche al fine di denunciare episodi di violenza sugli animali.

12. Il Comune promuove con campagne informative, rivolte anche all'Ordine dei Veterinari, i benefici fiscali ottenibili con trascrizione degli animali d'affezione all'anagrafe canina o felina.

Art. 2 - Competenze del Comune.

1. Il Comune esercita la tutela e controllo degli animali presenti allo stato libero o vagante sul territorio di propria competenza. Il Comune esprime il consenso informato relativamente all'applicazione delle terapie veterinarie nonché il ricorso all'eutanasia per gli animali allo stato libero che ricadono sotto la sua tutela. Il Comune delega espressamente le Associazioni a effettuare controlli sulle condizioni di salute e mantenimento dei cani di sua proprietà ovunque si trovino. I Responsabili delle strutture che ospitano i cani sono obbligati a consentire tali controlli.

Tale obbligo si applica anche al canile sanitario.

2. Al Comune, in base al DPR. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

3. Il Comune si avvale di un Garante per la tutela degli animali, nominato dal Sindaco, i cui requisiti saranno definiti con apposito atto di Giunta Comunale.

Titolo II – DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3 – Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, in ogni fase del ciclo vitale, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà

Art. 4 - Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano a tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 - Obblighi dei detentori di animali.

1. Chiunque detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le moderne conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.

2. In particolare, il detentore di animale d'affezione è tenuto a:

a) garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie, come meglio specificato in seguito

b) rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata, garantendo l'approvvigionamento costante di acqua che deve sempre essere accessibile all'animale;

c) assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie nonché un livello adeguato di benessere nel rispetto delle sue caratteristiche etologiche;

d) iscriverlo all'anagrafe regionale;

e) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;

f) prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga;

g) controllarne la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione, e prendersi cura della eventuale prole;

- h) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente dove l'animale vive;
 - i) trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto devono essere tali da proteggere l'animale da intemperie e da evitare lesioni.
3. Gli animali di affezione, possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanasia, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario.
4. I proprietari di cani, hanno l'obbligo di denunciare la nascita di cucciolate all'Unità Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria della ASL entro e non oltre 10 giorni dal parto stesso.
5. per quanto non espressamente indicato si rimanda all'art.12 e all'art.14 della L.R.47/2013.

Art. 6 - Divieti e prescrizioni.

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti, tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o, anche per gli altri animali, per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
3. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. Lasciare cronicamente soli o incustoditi cani, gatti o altri animali nella propria abitazione, nel proprio cortile o in altro luogo di detenzione.
5. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate da un medico veterinario.
6. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
8. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.

9.E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali, nonché organizzare, promuovere o assistere a combattimenti tra animali

10. E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.

11.E' vietato trasportare animali in carrelli chiusi o in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

12. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano, ad esclusione dei cani da assistenza.

13. E' vietato esporre animali a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo, emessi in luoghi chiusi.

14. E' vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione, salvo soste brevi ed in condizione di benessere dell'animale.

15.E' vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di benessere animale da parte di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento;

16.E' vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti aeratori.

17.E' vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.

18.E' vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete, tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena.

19. E' vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.

20. E' vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.

21.E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico, di garantirgli un adeguato riparo e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

22. E' vietata la detenzione, il commercio e l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali e regionali. Tale eccezione ai soli fini della detenzione temporanea si applica anche ai privati per il solo fine del primo soccorso.

22 bis. Salvo quanto previsto dagli artt. 727, comma 1, e 544 ter del cod. pen., è vietato il rilascio in ambiente di volatili, ad eccezione di quelli curati dagli autorizzati Centri di recupero per animali selvatici, intendendosi compreso in tale divieto il volo di colombe e tortore e altri utilizzi impropri di animali in occasione di matrimoni, feste, fiere e inaugurazioni cittadine;

23. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario.

24. Per quanto riguarda il numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni, si rimanda a quanto previsto dal Regolamento d'igiene.

25. E' vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.

26. E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.

27. E' vietato l'uso per i cani di collari a strangolo, di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità, Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.

Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia e fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione.

28. E' vietato l'uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.

29. E' vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.

30. Al detentore di animali d'affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenimento simile, salvo ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.

31. E' vietato vendere animali ai minorenni

32. E' vietato cedere animali a chiunque possa farne uso o commercio per sperimentazioni o spettacoli

33. Per l'inosservanza delle norme del presente articolo (commi dal 2 al 32) è previsto il pagamento della sanzione amministrativa pari ad una somma che va da euro 75 a euro 450.

Art. 7 - Abbandono di animali

1. A chiunque è vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo

3. Per l'inosservanza delle norme del presente articolo (comma 1) è previsto il pagamento della sanzione amministrativa pari ad una somma che va da euro 80 a euro 500;

Art. 8 - Avvelenamento di animali.

1. E' severamente proibito utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere e depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.

Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione della relativa terapia di cura.

2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, ha l'obbligo di segnalarlo ai soggetti previsti dalla legge e al Sindaco, indicando, ove possibile specie e numero degli animali coinvolti, la sintomatologia, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3. Il medico veterinario libero professionista che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco e al Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale. In caso di decesso dell'animale deve inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte, all'istituto Zooprofilattico Sperimentale, accompagnati da referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica.

4. I medici veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare al Sindaco tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza indicando il tipo di veleno usato e la zona colpita. In caso di decesso dell'animale devono inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza nociva, all'istituto Zooprofilattico Sperimentale per le finalità di cui al comma 3.

5. Il Sindaco deve indicare i tempi e le modalità di sospensione delle attività faunistico venatorie e pastorali svolte nell'area interessata e provvederà ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, segnalandolo con apposita cartellonistica per tutto il periodo ritenuto necessario e vigilando per tramite della Polizia locale o delle Guardie zoofile

6. Per l'inosservanza delle norme del presente articolo (comma 1) è previsto il pagamento della sanzione amministrativa pari ad una somma che va da euro 80 a euro 500

7. Per l'inosservanza delle norme del presente articolo (commi 3 e 4) è previsto il pagamento della sanzione amministrativa pari ad una somma che va da euro 130 a euro 450.

Art. 9 - Attraversamento di animali, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri. Obbligo di soccorso

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, potranno essere installati, a cura degli uffici competenti, degli idonei rallentatori di traffico o dissuasori di velocità. In dette zone potrà essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

Nel caso in cui sia richiesto per le caratteristiche delle specie interessate all'attraversamento, sarà necessario predisporre appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali sotto la strada e contemporaneamente barriere antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata.

La cartellonistica potrà essere installata anche nei luoghi dove si verificano gli attraversamenti sopra indicati.

2. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, devono prevedere a darne comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali almeno sessanta giorni prima dall'inizio previsto dai lavori. A tal fine l'Ufficio competente per la tutela degli animali potrà far modificare le indicazioni e collaborerà con le Associazioni di volontariato presenti sul territorio per l'individuazione entro sessanta giorni dei siti in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse. Dovrà altresì essere consentito con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali. Al termine dei lavori gli animali, anche previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno se possibile essere reimmessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza e comunque assicurando agli animali un adeguato rispetto del benessere. Alla medesima comunicazione sono sottoposte tutte le attività di manutenzione di parchi e giardini pubblici e privati, di entità tale da recare danno o potenziale turbativa agli animali che vivono in libertà.

3. Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.

Le persone coinvolte o che assistono a un incidente a qualunque titolo con danno a uno o più animali devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Allo stesso obbligo soggiace chiunque rinvenga un animale ferito.

4. Per l'inosservanza delle norme del presente articolo (commi 2 e 3) è previsto il pagamento della sanzione amministrativa pari ad una somma che va da euro 80 a euro 500;

Art. 10 - Divieto di accattonaggio con animali.

1. E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età inferiore a mesi 6, animali non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio.

2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a confisca e potranno essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo dall'Ufficio competente per la tutela degli animali ad Associazioni di volontariato animalista o privati cittadini che diano garanzia di buon trattamento.

3. Per l'inosservanza delle norme del presente articolo (comma 1) è previsto il pagamento della sanzione amministrativa pari ad una somma che va da euro 80 a euro 255;

Art. 11 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei Luna Park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. E' altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina.

2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente comunicate ed autorizzate dall'ufficio competente per la tutela degli animali.

3. Per l'inosservanza delle norme del presente articolo (comma 1) è previsto il pagamento della sanzione amministrativa pari ad una somma che va da euro 80 a euro 255;

Art. 12 - Divieti e regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. E' vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di esposizione, spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche. Tale divieto non si applica ai circhi ed alle attività di spettacolo viaggiante soggetti a quanto contenuto nell'Allegato A del presente Regolamento, alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati e alle manifestazioni senza scopo di lucro organizzate da Associazioni animaliste iscritte all'Albo regionale del volontariato o Onlus con finalità di protezione degli animali per la adozione di animali, preventivamente autorizzate dal Comune.

2. E' vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.
3. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali e mostre.
4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività e quindi definitiva, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.
5. Per l'inosservanza delle norme del presente articolo (commi 1,2,3) è previsto il pagamento della sanzione amministrativa pari ad una somma che va da euro 80 a euro 500;

Art. 13 – Smarrimento – Rinvenimento – Affidamento

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48 ore alla Polizia Municipale o agli altri organi di polizia che lo comunicherà al Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 della L.R. 47/2013;
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo ai Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio, alla Polizia Municipale ed al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.
3. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso.
4. Gli animali non possono essere dati in adozione o in custodia, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, detenzione incompatibile con le loro caratteristiche etologiche, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali o riportato decreto penale di condanna per i medesimi reati.

Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione.

Art. 14 - Fuga, cattura, uccisione di animali

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, all'Ufficio competente per la tutela degli animali ed alle Forze di Polizia. L'animale dovrà essere catturato da personale autorizzato con metodi incruenti e indolore o con l'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.
2. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà e consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili con terapie chirurgiche o farmacologiche, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi eutanasici e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio ed all'Ufficio competente per la tutela degli animali con

specificazione delle cause che hanno portato alla decisione.

3. La soppressione di cani e gatti ospitati presso i canili municipale o convenzionati con il Comune potrà avvenire soltanto se gravemente malati e non più curabili con terapie chirurgiche o farmacologiche e soltanto previo benestare dell'Ufficio competente per la tutela degli animali.

4. Chiunque sia sanzionato ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo non può detenere animali a qualsiasi titolo. I medici veterinari liberi professionisti sanzionati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo soggiacciono alla chiusura dell'attività per un periodo di trenta giorni.

L'Ufficio competente per la tutela degli animali provvederà a segnalare all'ordine dei veterinari ed al Servizio Veterinario Regionale (per violazioni degli operatori del servizio veterinario ASL) le inadempienze dei veterinari relative a quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 15 - Pet therapy

1. il Comune promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.

2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo.

3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.

4. Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di pet therapy dovranno presentare comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.

5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.

6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.

7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare.

Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di Associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.

8. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono essere di proprietà degli stessi esecutori dei programmi o devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi.

Art. 16 - Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali.

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre animali dalle vetrine o all'esterno del punto vendita.

2. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo.

3. E' vietata l'esposizione di animali nell'esercizio del commercio ambulante su aree pubbliche.

4. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'articolo 5, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.

5. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi fissate dal presente Regolamento.

6. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni diciotto.

7. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge e nel canile rifugio comunale, nei canili convenzionati e in quelli privati previo rilascio all'acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell'animale in questione ed informazioni scritte sugli obblighi di leggi e regolamenti.

8. E' vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività

9. Per l'inosservanza delle norme del presente articolo (commi 1,2,3,4,5,7,8) è previsto il pagamento della sanzione amministrativa pari ad una somma che va da euro 80 a euro 500.

Art. 17 - Macellazione degli animali.

1. Gli animali allevati a domicilio per uso familiare devono essere macellati nel rispetto delle disposizioni normative vigenti

2. Per l'inosservanza delle norme del presente articolo (commi 1,2,3) è previsto il pagamento della sanzione amministrativa pari ad una somma che va da euro 80 a euro 500;

Art. 18 – Inumazione di animali.

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso

in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infettive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n. 1069/2009 con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda Usl competente per territorio

2. Il Comune può concedere appositi terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali.

3. Per l'inosservanza delle norme del presente articolo (comma1) è previsto il pagamento della sanzione amministrativa pari ad una somma che va da euro 25 a euro 500

Art. 19- Destinazione di cibo per animali

1. Anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002 "Disposizioni in materia ambientale", le Associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione senza fini di lucro, cani liberi accuditi e colonie feline possono ricevere da mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e da esercizi commerciali residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione e generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali da loro accuditi.

Art. 20 - Associazioni animaliste e zoofile

1. Le Associazioni animaliste e le Associazioni zoofile iscritte nel registro delle Associazioni di volontariato (negli elenchi Ambiente e Sanità) e/o nell'Albo Regionale delle associazioni per la protezione degli animali, a seconda della tipologia di attività da svolgere, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti tra

uomo e animale. A tal fine:

a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;

b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento.

Titolo IV - LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI

Art. 21 - (Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e uffici aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico)

1. Laddove una norma di legge non disponga diversamente, è consentito l'accesso degli animali d'affezione in tutti i luoghi pubblici, a tutti gli esercizi pubblici, commerciali e sportivi, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico e su tutti i mezzi di trasporto pubblico e privato operanti sul territorio del Comune, nelle case di riposo e cura, negli asili e nelle scuole e nelle apposite aree degli ospedali per far visita ai proprietari ricoverati.

2. Ai cani, accompagnati dal detentore a qualsiasi titolo, è consentito il libero

accesso di cui al comma 1 purché obbligatoriamente muniti di guinzaglio e, solo all'occorrenza, museruola. Tutti i cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Per i gatti è obbligatorio il trasportino. Il detentore a qualsiasi titolo deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.

3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che predispongano appositi cartelli all'esterno dell'attività, indicanti il divieto, con relativa motivazione. Non è consentita la responsabile dell'esercizio commerciale vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.

4. I cani accompagnati dal proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali.

5. Nel caso del trasporto pubblico su taxi, fermo restando l'obbligo di trasportare i cani per i non vedenti, conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia sono sempre ammessi al trasporto, purché tenuti in grembo. I gatti, se sono alloggiati in un trasportino.

6. In deroga al Regolamento di Polizia Cimiteriale, ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso in tutti i cimiteri purché muniti di guinzaglio ed eventuale museruola.

7. Gli esercizi commerciali possono lasciare ciotole di acqua a disposizione degli animali, senza che ciò configuri occupazione di suolo pubblico previa autorizzazione del Comune.

8. Per l'inosservanza delle norme del presente articolo (commi 1,2,3,6) è previsto il pagamento della sanzione amministrativa pari ad una somma che va da euro 80 a euro 255.

Art. 22 - (Accesso ai giardini pubblici, parchi, aree verdi e spiagge pubbliche)

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore laddove una norma di legge non disponga diversamente, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi giardini, parchi, aree verdi attrezzate.

2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori. I cani iscritti nel registro dei cani responsabili di morsicature o aggressioni devono sempre essere condotti al guinzaglio e con museruola. Il proprietario è tenuto a dimostrare di aver stipulato polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi causati dal proprio cane. Tali obblighi sussistono anche quando i cani si trovano in altre aree urbane e in altri luoghi aperti al pubblico.

3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini e le aree adibite ad orti urbani ai sensi della Delibera di Consiglio Comunale 153/2017, ivi incluse le eventuali parti comuni, quando a tal

fine le stesse siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.

4. E' consentito l'accesso ai cani nelle spiagge esclusivamente all'interno di aree appositamente destinate all'accoglienza degli stessi ed il cui accesso è riservato, per motivi di sicurezza, esclusivamente ai proprietari conduttori ed ai cani medesimi.

5. Per l'inosservanza delle norme del presente articolo (commi 2 e 3) è previsto il pagamento della sanzione amministrativa pari ad una somma che va da euro 25 a euro 500.

Art. 23 Aree destinate ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, autorizzati e realizzati, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature. La gestione delle strutture ludico-ricreative per cani nelle suddette aree può essere affidata alle associazioni animaliste di cui all'articolo 20.

2. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservata esclusivamente ai proprietari/conduttori e ai loro cani.

3. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.

4. In tali spazi è obbligatorio rimuovere accuratamente le deiezioni solide ai sensi dell'articolo 29.

Art. 24 Accesso alle aree di libera fruizione dell'arenile

1. Nelle aree di libera fruizione dell'arenile è consentito l'accesso agli animali d'affezione accompagnati dal proprietario o da altro detentore che devono essere muniti di apposito guinzaglio da utilizzare in caso di necessità. In tali aree non dotate di ombreggio, acqua corrente e servizio di salvataggio i conduttori hanno l'obbligo di dotarsi delle attrezzature utili ad assicurare il benessere degli animali, nonché di porre in essere tutte le cautele atte a garantire la propria e l'altrui incolumità, compresa quella degli animali. In particolare, l'accompagnatore deve avere cura che il cane non possa raggiungere i soggetti vicini; deve sistemare una ciotola con acqua sempre presente ed accessibile all'animale.

2. La fruizione della spiaggia è disciplinata, inoltre, dalle seguenti prescrizioni:

a) fatta salva la responsabilità di legge, il proprietario o il detentore dell'animale ne garantisce lo stato di salute e benessere;

b) sulla spiaggia o durante la permanenza dei cani nello specchio d'acqua antistante deve essere assicurata la presenza ravvicinata del proprietario o detentore per la relativa sorveglianza affinché gli animali non arrechino disturbo al vicinato né manifestino aggressività verso le altre persone o animali presenti;

c) è vietato l'ingresso ai cani con sindrome aggressiva e a femmine in periodo estrale;

d) le deiezioni solide degli animali sull'arenile devono essere immediatamente rimosse a cura dell'accompagnatore, ai sensi dell'articolo 29, e le deiezioni liquide

devono essere asperse e dilavate con abbondante acqua di mare;
e) gli animali non devono essere mai lasciati incustoditi.

Titolo V – CANI

Art. 25 - Attività motoria e rapporti sociali.

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo articolo 26.
2. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.
3. Al fine di tutelarne il benessere è consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso fine, dalle fontane pubbliche.
4. E'vietato tenere i cani in isolamento e in condizioni che rendono impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
5. Per l'inosservanza delle norme del presente articolo (commi da 1 a 4) è previsto il pagamento della sanzione amministrativa pari ad una somma che va da euro 80 a euro 500.

Art. 26 - Dimensioni dei recinti.

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 20; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.
2. Per i cani custoditi in box la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 9 per cane. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4.
3. Per l'inosservanza delle norme del presente articolo (commi 1 e 2) è previsto il pagamento della sanzione amministrativa pari ad una somma che va da euro 80 a euro 500.

Art. 27 - Guinzaglio e museruola.

1. I cani di proprietà circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi condominiali comuni, sono condotti con guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e mezzo. La museruola, rigida o morbida, va sempre portata con sé e applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti.
2. nelle aree appositamente attrezzate, i cani possono essere condotti senza

guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e dei detentore.

3. I cani iscritti nel registro dei cani a rischio potenziale elevato istituito ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani devono essere sempre condotti con guinzaglio e museruola.

4. Per l'inosservanza delle norme del presente articolo (commi 1 e 3) è previsto il pagamento della sanzione amministrativa pari ad una somma che va da euro 25 a euro 90.

Art. 28 - Cani liberi accuditi

1. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della Circolare del Ministro della Sanità 14 Maggio 2001 n. 5, il Comune riconosce e promuove la figura del cane di quartiere.

2. Per le modalità di rimessa si intendono richiamate tutte le condizioni previste dall'art.16, comma 3, della LR. 47/2013.

3. I cani liberi accuditi devono essere vaccinati e sterilizzati gratuitamente dal Servizio veterinario della Azienda USL territorialmente competente, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio veterinario della Azienda USL territorialmente competente o da un medico veterinario indicato dalle Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all'Albo regionale.

4. I cani liberi accuditi devono essere iscritti all'anagrafe canina, muniti di microchip a nome del Comune competente che se ne assume tenere.

Art. 29 - Raccolta deiezioni

1. I cani, per i bisogni fisiologici, dovrebbero essere preferibilmente condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi, nelle aree attrezzate dei parchi pubblici ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono obbligati all'immediata raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

A tal fine gli accompagnatori dei cani hanno l'obbligo di essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.

2. Per l'inosservanza delle norme del presente articolo si rimanda al sistema sanzionatorio previsto dall'art. 69 bis del Regolamento Comunale per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti.

Art. 30 - Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione

1. L'Ufficio competente per la tutela degli animali autorizza gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti solo se effettuati esclusivamente presso il Canile Comunale o convenzionato o con garante un'Associazione riconosciuta di volontariato animalista, a persone che diano garanzia di buon trattamento. Per tale pratica l'ufficio competente

per la tutela degli animali adotterà un modulo ufficiale per l'operazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento che potrà essere aggiornato quando necessario.

2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, è obbligatoria nei canili pubblici e privati ad esclusione degli allevamenti iscritti al relativo Albo.

Titolo VI – GATTI

Art. 31 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1. Per "gatto libero" si intende un gatto non di proprietà, aggregato spontaneamente, che vive in libertà all'interno del territorio comunale, in un'area qualsiasi, pubblica o privata (come ad esempio spazi condominiali, giardini accessibili ai gatti, aree industriali ecc).

2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti liberi, costituito da almeno 5 gatti, che vive stabilmente e in modo stanziale in libertà.

Qualora non sussistano le condizioni per la costituzione di una colonia felina, in quanto il numero complessivo inferiore a cinque, il gatto, o i gatti liberi, saranno affidati al Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale che provvederà alla loro sterilizzazione e a tutti i servizi collegati al raggiungimento del benessere animale, anche attraverso l'eventuale collaborazione di Associazioni Animaliste del territorio.

3. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi porzione di territorio, pubblico o privato, edificato o no, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal fatto che sia accudita o meno da volontari.

4. Per "censimento" si intende la registrazione della colonia felina con indicazione del numero dei gatti che la compongono, sesso, età presumibile, dell'area in cui si trovano e il nome del "referente di colonia" e degli altri, eventuali, volontari che se ne occupano.

5. Per "referente di colonia" si intende il volontario che il Comune ha nominato come gestore della colonia, per nutrire e curare i gatti che ne fanno parte e garantire la pulizia e l'igiene dei luoghi. Il "referente di colonia" collabora con gli uffici competenti, fornendo una relazione semestrale sulla colonia; può inoltre richiedere direttamente al Servizio Veterinario SL, interventi di sterilizzazione ed eventuali cure sanitarie.

6. per "Volontario" di colonia si intende colui che collabora con il "referente di colonia" in tutte le attività di cura, nutrizione, sterilizzazione della colonia felina e di mantenimento d'igiene degli spazi.

Art. 32 - Tutela dei gatti liberi.

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio indisponibile dello Stato e sono tutelati dal Comune in base alla normativa vigente.

2. E' vietato a chiunque:

- ostacolare l'attività del "referente di colonia":
- asportare o danneggiare oggetti utili per l'alimentazione e la cura dei gatti (cucce, ripari, ciotole, etc);
- allontanare o spostare i gatti di colonia dal proprio habitat;

-impedire ai gatti di frequentare il loro habitat.

Le attività sopra citate configurano un reato di maltrattamento, punibile penalmente, in tale caso, il Comune procederà a querela nei confronti dei responsabili.

3. Il Comune provvede al censimento della colonia felina. La presenza di una colonia felina non censita deve senza indugio essere segnalata all'ufficio Tutela Mondo Animale del Comune, da chiunque ne sia a conoscenza.

4. La presenza di colonia felina censita deve essere segnalata mediante appositi cartelli predisposti dall'ufficio Tutela Mondo Animale.

5. La cattura dei gatti di colonia può avvenire esclusivamente per motivi di cura, di sterilizzazione o per quanto previsto al successivo punto 6 e viene effettuata esclusivamente da operatori del Dipartimento Veterinario della ASL, dai referenti di colonia o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale. Al termine del periodo di degenza conseguente alla sterilizzazione, i gatti devono essere reintrodotti nel territorio di origine.

6. Le gabbie trappola utilizzate per la cattura dei gatti di colonia vanno identificati con un cartellino, apposto in modo ben visibile sulle gabbie stesse, indicante il nome dell'Associazione che sta effettuando la cattura, con un recapito telefonico. Eventualmente può essere creata un'anagrafe delle persone autorizzate alla cattura con gabbie trappola.

7. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti potranno essere autorizzati dall'Ufficio Mondo Animale, d'intesa con il competente Dipartimento Veterinario della ASL, esclusivamente per gravi motivi di tutela degli animali o della loro incolumità, sentito anche il parere del "referente di colonia", delle Associazioni coinvolte nella gestione della colonia.

8. La sterilizzazione dei gatti di colonia è di competenza del Dipartimento Veterinario della ASL ai sensi della vigente normativa e riguarda sia gatti maschi che femmine. Qualora per motivi di urgenza o di opportunità sia necessario ricorrere alla sterilizzazione ad opera di veterinari professionisti, i gatti sterilizzati devono essere comunque identificati tramite microchippatura. I gatti di colonia, comunque sterilizzati, devono essere tatuati in un punto ben visibile di un padiglione auricolare, sinistro del maschio e destro della femmina, al fine di un immediato riconoscimento.

9. Nelle aree pubbliche possono essere posizionati contenitori per il cibo e l'acqua oltre manufatti rimovibili per il rifugio o l'alimentazione dei gatti di colonia solo previo accordo con l'Ufficio Mondo Animale di concerto con la ASL, che nella valutazione dovrà tenere conto anche delle esigenze di carattere igienico-sanitario che potrebbero sconsigliarne il posizionamento. Potranno, all'occorrenza essere coinvolte nell'individuazione del sito di alimentazione le Associazioni Animaliste operanti nel territorio.

Nelle aree private, compresi gli spazi comuni condominiali, la dove si sia stabilita una colonia felina, fermo il divieto di allontanare o disturbare gli animali e i volontari che li accudiscono, è facoltà del proprietario o dei condomini di stabilire il luogo di posizionamento dei suddetti manufatti e le modalità di accesso del tutor di colonia, sentito il referente della colonia stesso e l'Ufficio Mondo Animale. I manufatti devono comunque garantire l'igiene e il decoro ambientale.

10. Ai gatti liberi facenti parte di una colonia insediata su aree pubbliche e private, compresi giardini e cortili condominiali, non può essere impedito l'accesso e l'uscita

dall'area di insediamento.

11. Il Comune, ove ne ravvisi l'opportunità può individuare aree da destinare all'istituzione di oasi feline destinate a gatti di colonia e, in taluni casi, gatti domestici abbandonati, provvedendo a recintarle e ad attrezzarle e affidando la loro gestione ad associazioni protezionistiche e/o volontari.

12. Per l'inosservanza delle norme del presente articolo (comma 9) è previsto il pagamento della sanzione amministrativa pari ad una somma che va da euro 25 a euro 90

Art. 33 - Come si costituisce una colonia felina

La registrazione delle colonie feline viene effettuata dall'Ufficio Tutela Mondo Animale. Chi accudisce o voglia accudire una colonia felina si registra come "referente di colonia" autocertificando la presenza della colonia e il suo status di referente, dichiara che i gatti che la compongono non sono di proprietà, ne indica, per quanto possibile, il numero, il sesso, l'età e lo stato di salute, e ne richiede la sterilizzazione.

Art. 34 - Gatto domestico.

Il Comune incentiva l'iscrizione all'anagrafe e la microchippatura del gatto domestico, anche al fine di evitare che i gatti domestici lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio siano catturati e, se privi di elementi identificativi, sterilizzati a cura del Dipartimento Veterinario della ASL, in quanto considerati di colonia. _

Art. 35 - Referente colonia e volontari.

1. Il Comune riconosce l'attività dei cittadini che accudiscono volontariamente i gatti componenti le colonie feline e può concorrere nelle spese per il loro mantenimento e la loro cura.

2. Il Comune può promuovere corsi di formazione dei volontari che accudiscono o intendono accudire le colonie feline, rilasciando al termine, apposito tesserino.

3. Il referente e i volontari che accudiscono le colonie feline devono: collaborare all'attuazione dei programmi annuali di sterilizzazione e cure veterinarie dei gatti delle colonie; agire nel rispetto alle norme che tutelano l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e dette ciotole o altri contenitori utilizzati per la somministrazione del cibo; attenersi alle indicazioni dell'ufficio Tutela Mondo Animale e del Dipartimento Veterinario della ASL.

4. Nel caso in cui i referenti di colonia non si attengano a tali obblighi, la qualifica di referente e l'incarico di gestione sono revocati.

5. Il referente di colonia può recedere in ogni momento dall'incarico, previa comunicazione al Dipartimento Veterinario della ASL e all'Ufficio Tutela Mondo Animale, e può proporre una sostituzione.

6. Il Comune provvede alla verifica degli obblighi previsti dal presente articolo con cadenza periodica

Titolo VII - VOLATILI E FAUNA SELVATICA E PICCOLA FAUNA

Art. 36- Detenzione di volatili.

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, la stessa dovrà essere posizionata correttamente, ovvero non esposta a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
3. Lo spazio di ogni gabbia/voliere deve essere confermato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere. Devono poter altresì aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere.
4. Le dimensioni minime che devono avere le gabbie sono:
 - a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande.
 - b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.
5. Si deve assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, dette attrezzature interne e dell'ambiente esterno.
6. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
7. Per l'inosservanza delle norme del presente articolo (commi 2,3,4,5,6) è previsto il pagamento della sanzione amministrativa pari ad una somma che va da euro 25 a euro 500.

Art. 37 - Tutela dei volatili e della fauna selvatica

1. E' fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere i nidi di rondine, balestruccio e rondone e di qualunque altro uccello.
Possibili deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione degli uccelli (dal 15 febbraio al 15 settembre) in base a specifiche e individuali autorizzazioni comunali previa verifica detta tutela degli animali e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.
2. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione detta fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.
3. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva Rarefazione tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente Ufficio per la tutela degli animali.
4. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre

avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori al competente Ufficio per la tutela degli animali per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.

5. E' vietato recare disturbo, detenere, danneggiare, uccidere, trasferire e commercializzare uova e specie di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica nonché danneggiare o distruggere nidi e tane. La detenzione e il trasferimento potranno essere effettuate dalle strutture autorizzate dalle Autorità competente ai sensi della vigente normativa. Il presente comma si applica in tutte quelle situazioni e quelle specie non comprese da altre normative.

6. E' vietato disturbare, catturare e danneggiare nette aree di verde pubblico la fauna, ivi comprese tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve.

7. E' vietato utilizzare diserbanti e/o disseccanti per la pulizia di fossi e torrenti nonché sugli argini e cigli da questi per una distanza di massima piena di 10 metri.

8. E' vietato utilizzare la pratica del puro diserbo ovvero la bruciatura dette stoppie salvo diversa prescrizione da parte del Consorzio Fitopatologico competente per territorio.

9. Le specie animali - le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale - oggetto di tutela sono:

- a) tutte le specie appartenenti alta classe degli Anfibi;
- b) tutte le specie autoctona appartenenti alla classe dei Rettili;
- c) tutti i mammiferi ad eccezione di quante previsto detta legge 157 del 1992, il topolino dette case, il ratto nero ed il ratto delle chiaviche;
- d) tutti i crostacei di specie autoctona;
- e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli.

E' tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroterri di specie autoctona.

Art. 38 - Popolazione di Colombi

1. Al fine di contenere l'incremento delle colonie di colombi domestici, per salvaguardare la salute, per tutelare l'aspetto igienico/sanitario ed il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:

a. È fatto divieto, su tutto il territorio comunale, di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero;

b. È fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali. Sono vietati l'installazione e l'uso di dissuasori anti-stazionamento per volatili e altri animali costituiti da aghi metallici. Le installazioni già presenti dovranno essere sostituite con dissuasori in plastica o policarbonato con la punta arrotondata. Ogni intervento di pulizia e/o di disinfezione e ogni intervento di tipo meccanico o strutturale atto a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi dovrà rispettare le regole di non maltrattamento

2. Per l'inosservanza delle norme del presente articolo (comma 1) è previsto il pagamento della sanzione amministrativa pari ad una somma che va da euro 25 a euro 90;

Titolo VIII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 39- Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti nel rispetto delle loro esigenze vitali ed etologiche con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento e tenuto conto del loro comportamento sociale.

2. Per l'inosservanza delle norme del presente articolo (commi 1,2,4,5,6,7,8,10) è previsto il pagamento della sanzione amministrativa pari ad una somma che va da euro 80 a euro 500;

Art. 40 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a 2 (due) litri per centimetro della somma dette lunghezze degli animali ospitati.

2. Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve.

3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico/fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

4. Per l'inosservanza delle norme del presente articolo (commi 1,2,3) è previsto il pagamento della sanzione amministrativa pari ad una somma che va da euro 80 a euro 255;

Art. 41 - Divieti.

1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:

a) lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui al precedente art.40;

b) conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi

(cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;

c) mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie;

e) Tenere permanentemente le chele legate ai crostacei.

2. Per l'inosservanza delle norme del presente articolo (comma1) è previsto il pagamento della sanzione amministrativa pari ad una somma che va da euro 80 a euro 255;

Titolo IX PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

Art. 42 - Tutela degli animali allevati e/o utilizzati per fini sperimentali.

1. Su tutto il territorio comunale vengono incentivate iniziative volte

all'implementazione dei metodi alternativi al modello animale, come già espresso nel Decreto nazionale e nella Direttiva europea legiferanti in materia, contribuendo anche economicamente allo sviluppo e alla convalida degli stessi e formando personale esperto nelle 3R anche con corsi di approfondimento all'interno di Università e Centri di ricerca.

2. Il Comune si impegna a limitare e dissuadere l'utilizzo e l'allevamento di animali per fini sperimentali, incentivando e preferendo la conversione di stabulari utilizzatori in Centri di ricerca che si avvalgono di metodi alternativi e non autorizzando, se non in casi eccezionali, l'apertura di nuovi stabilimenti allevatori e fornitori di animali da utilizzare per fini scientifici.

2. Il Comune incoraggia iniziative volte al recupero, riabilitazione ed affido di animali utilizzati per la sperimentazione dei comuni limitrofi. Gli animali che secondo il responsabile della ricerca, di concerto con il veterinario responsabile, sono avviabili alla riabilitazione, possono essere consegnati, in seguito a loro esplicita richiesta, a rappresentanti di Associazioni per la protezione degli animali comprese le guardie ecologiche volontarie, guardie zoofile e di protezione ambientale.

Titolo X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 - Sanzioni.

1. Per le violazioni alle norme di cui il presente Regolamento si applicano, con le modalità di cui alla Legge 24/11/1981 n°689, laddove non diversamente individuate da specifiche normative nazionali e/o regionali in materia, le sanzioni amministrative previste dagli articoli che precedono, pur fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia. Per tutto quanto non espressamente previsto ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti articoli si applicherà una sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00;

2.Nei casi previsti dalla medesima legge n.689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché -ove prescritto da altra normativa.

Nel caso siano accertati maltrattamenti tali da denotare, da parte del proprietario, la noncuranza dei doveri connessi alla custodia e alla cura degli animali, il Sindaco, a cui il relativo verbale di accertamento viene inoltrato senza ritardo dall'organo accertatore, dispone con immediatezza, fatte le eventuali verifiche e sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta, l'affidamento in via cautelare dell'animale alle strutture di ricovero di cui alla LR. 47/2013. Le spese di custodia e dette eventuali cure effettuate all'animale sono a carico del proprietario qualora sia accertata la fondatezza della contestazione. Il provvedimento viene revocato e animale viene restituito, qualora si riveli l'infondatezza della contestazione o qualora vengano comunque date assicurazioni di buon trattamento, nel rispetto delle finalità della presente legge, a condizione che non ricorrano ipotesi di recidiva specifica.

3. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio competente per la tutela degli animali anche in collaborazione con la Polizia Municipale provvede alla redazione ed alla diffusione capillare con periodicità almeno annuale di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, Associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

4.Le entrate derivanti dall'applicazione del presente regolamento confluiscono in uno specifico fondo comunale, con apposito capitolo di bilancio, destinato esclusivamente

alla realizzazione degli scopi delle Leggi vigenti sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali, nonché alla realizzazione di progetti di tutela e salvaguardia avvalendosi anche della collaborazione delle Associazioni animaliste

5. Il comune provvede all'emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali, anche per finalità commerciali o lucrative, a chiunque abbia subito oasi di sanzione, condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 459 c.p.p. e ss, per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice penale, così come modificati dalla Legge 189 del 20-07-2004, o abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso in tale ambito.

Il Comune quale massima autorità locale è preposto nonché responsabile della tutela di tutti gli animali presenti sul proprio territorio, promuove l'azione penale, civile e esercita l'azione amministrativa per quanto attiene gli atti illeciti rivolti contro gli animali.

6 Per i tutti i compiti di propria competenza, il Comune può avvalersi delle Associazioni animaliste, dei servizi veterinari pubblici o privati, di altri soggetti privati idonei che diano garanzie di buon trattamento degli animali. La gestione dei servizi di competenza dei comuni deve essere concessa in convenzione al richiedente che maggiormente assicura qualità e garanzie di benessere degli animali, senza considerazione del criterio del minor costo. La gestione di tali servizi deve essere affidata prioritariamente alle Associazioni animaliste.

Il Comune prescindendo dai termini contrattuali già concordati con i gestori, provvedono a garantire nelle oasi feline e nei canili pubblici o privati, la regolare e ampia apertura delle strutture al pubblico, la costante attività di volontariato e la possibilità dei delegati delle Associazioni animaliste di effettuare regolari controlli non concordati.

Art. 44 - Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Servizi Veterinari ASL, Corpi di Polizia Regionali, Polizia Provinciale, Guardie Zoofile delle Associazioni di volontariato, ed il Servizio ispettivo Annonario relativamente alla vigilanza delle attività commerciali.

2. Il Comandante della Polizia Municipale dispone la formazione del personale, appositamente e periodicamente aggiornato su etologia e legislazione che opera in sinergia con l'Ufficio competente per la tutela degli animali ed in collaborazione con le Associazioni di volontariato animalista riconosciute nell'Albo regionale del volontariato, sezioni ambiente o sanità, e le Onlus con finalità statutarie di protezione degli animali.

Art. 45 - incompatibilità ed abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili.

ALLEGATO A
**Modalità di autorizzazione all'attendamento per circhi e mostre
viaggianti**

I circhi equestri sono ammessi alla utilizzazione delle aree destinate alle manifestazioni dello spettacolo viaggiante per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo spettacolo.

Nella domanda dovrà essere indicato sia il tempo di complessiva permanenza (non superiore a 30 giorni), comprendente i giorni utilizzati per l'installazione e lo

sgombero, sia il periodo di effettivo spettacolo.

Le domande dovranno pervenire tra il 120° e 60° giorno antecedente l'inizio del periodo richiesto.

Il Dirigente responsabile assegnerà le Concessioni in ordine cronologico, avendo come riferimento la data di protocollo delle domande pervenute.

In presenza di particolari situazioni di inagibilità dell'area, o per motivi locali di pubblico interesse, la concessione potrà essere revocata dall'Amministrazione Comunale.

Si fa presente che, in linea con quanto enunciato dalla Commissione Scientifica CITES, è fatto divieto di attendamento nel territorio comunale dei circhi con esemplari delle seguenti specie al seguito: primati, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni.

A. DOMANDA

Ogni circo o mostra viaggiante, con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, che intenda svolgere la propria attività nel territorio Comunale e tenuto alla presentazione di idonea richiesta cui allegare:

1. Documentazione che consenta di identificare, con un nome univoco e non sostituibile, il circo, il rappresentante legale, il gestore/gestori, e le attività che vi si svolgono;
2. Documento d'identità del/dei titolare/i dell'impresa corredato da polizze assicurative e di cedole di pagamento, in originale;
3. Elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
4. Elenco degli animali artisti e degli animali da esposizione;
5. Dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
6. Copia del contratto con un consulente e/o dipendente veterinario che sia sempre disponibile e che sia responsabile della salute e del trattamento degli animali per conto del gestore.

Il contratto del veterinario deve prevedere: 1) l'impostazione di un programma di medicina preventivo; 2) la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive e zoonosi; 3) l'effettiva presenza e gli interventi di pronto soccorso; 4) l'eventualità di pratica dell'eutanasia, se necessario; 5) consulenze relative alle caratteristiche degli alloggi ed alle gabbie degli animali, dei mezzi di trasporto, dette tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali.

Il richiedente si rende consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dagli art.495 e 496 c.p. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, confermando che tutto quanto verrà dichiarato nella domanda corrisponde a verità.

Ai sensi degli art 7 e 9 della legge 241 del 1990 i soggetti cui va inoltrata la comunicazione di avvio di procedimento in relazione alla domanda, in base alle norme indicate sulla partecipazione sono anche i potenziali contro interessati, ossia coloro i quali, come le Associazioni animaliste locali, possono subire un pregiudizio concreto ed attuale dall'adozione del provvedimento finale.

Altri documenti da presentare:

7. Planimetria con data e firma;
8. Elenco dettagliato del personale dipendente e consulente (devono essere specificati i dati anagrafici completi e copia del documento d'identità). Per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere elencate: le relative qualifiche professionali, gli eventuali corsi tecnico professionali frequentati, la data, il luogo e d'istituto presso il

quale è stata conseguita la qualifica o frequentato il corso.

Si precisa che tutto il personale del circo deve aver conseguito un corso di formazione professionale qualificato relativo alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso) i cui dettagli devono essere inclusi nelle condizioni di rilascio dell'idoneità.

9. Piano di emergenza in caso di fuga degli animali ospitati. Il piano di emergenza deve essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali

10. Piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse, tenuto conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Dovranno, inoltre, essere indicati i luoghi in cui gli alimenti dovranno essere conservati.

11. Copia dell'autorizzazione prefettizia.

B. DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE A RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA

Al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico, ex art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e secondo i modelli riportati negli allegati al Divi 3 maggio 2001, di tutti gli esemplari che devono essere individualmente riconoscibili.

Nel registro devono essere indicati:

1. Specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi.
2. Data di acquisizione.
3. Origine e provenienza.
4. Dettagli sulla natura di eventuali malattie o ferite.
5. Dettagli sulla eventuale diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticati.
6. Dettagli sui processi di cura e riabilitazione.
7. Effetti del trattamento.
8. Eventi riproduttivi e destinazione della prole.
9. Diagnosi post mortem.

Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

C. IDENTIFICABILITÀ DEGLI ANIMALI

Ogni esemplare ospitato dovrà essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica Cites.

In particolare, tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi:

2. mappaggio del DNA, applicazione di micro-chip;
3. esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi.
4. fotografie.

I certificati di registrazione devono essere custoditi con cura e presentati su richiesta ad ogni ispezione.

Tutti gli animali non adeguatamente marcati, o non contemplati all'atto del rilascio

dell'idoneità e successive certificazioni, verranno considerati detenuti illegalmente.

Le strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati.

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità di permettere agli animali un comportamento più naturale possibile, al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di atteggiamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendimento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze.

La violazione dei parametri prescritti dal presente articolo può comportare, senza pregiudizio per l'azione penale, l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione

D. TRASPORTO.

I metodi di trasporto devono rispettare le normative comunitarie e nazionali vigenti in materia al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati, anche ai sensi del Regolamento n 1/05. In particolar modo il personale adibito al trasporto degli animali dovrà essere in grado di fornire, in caso di controllo:

- Autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore
- Modello tipo I (All. III, Capo I, Reg. 1/2005)
- Certificato di idoneità dei conducenti (art. 6, punto 5) - (art. 37): per il trasporto di equidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini e pollame
- Modello 4: nel trasporto nazionale di bovini, suini, equidi, ovini e caprini - D.Min. Sal. 16/05/2007 che modifica DPR. 317/96

E. PULIZIA, DISINFEZIONE ED AREA PER L'ISOLAMENTO DI ANIMALI MALATI

Ogni struttura deve disporre sia di un corretto, adeguato ed aggiornato all'anno corrente piano di pulizia e disinfezione dei luoghi adibiti al mantenimento degli animali, sia di un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie.

In particolare, le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti interni ed esterni, inclusi eventuali roditori nei locali della struttura. A questo scopo le gabbie devono essere realizzate in maniera tale da garantire un buon drenaggio.

F. CRITERI PER IL COLLOCAMENTO DEGLI ANIMALI IN STRUTTURE ATTIGUE

In nessun caso esemplari di specie diverse potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali e soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore.

La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

G. ESIBIZIONI AL DI FUORI DELLA STRUTTURA

Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

H. SOMMINISTRAZIONE DEL CIBO

Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, che garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie, secondo un piano di alimentazione adeguato, sottoscritto dal medico veterinario della struttura, ed aggiornato all'anno corrente ed alle singole specie detenute.

Tale cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti.

il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali.

La dieta deve essere completa e ben bilanciata.

Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, ecc.) per l'alimentazione degli animali anche in osservanza dette leggi nazionali e regionali di tutela della fauna.

In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per quella la cui fisiologia comporta esigenze diverse.

I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acque, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

I. LIMITAZIONI AL PARCO ANIMALI

Il 10 maggio 2000 la Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente ha emanato le Linee guida di indirizzo per il mantenimento degli animali detenuti presso circhi e mostre itineranti, poi integrate in data 19 aprile 2006 con prot. DPN/10/2006/11106, al fine di aggiornare i criteri ivi contenuti rendendoli più aderenti alle necessità di tutela del benessere animale e degli operatori del settore.

Nel suddetto documento la Commissione Scientifica CITES sottolinea come, nei confronti di alcune specie animali in particolare, per le quali comunque sia vincolante la nascita in cattività, il modello di gestione risulti incompatibile con la detenzione al seguito degli spettacoli itineranti.

La stessa Commissione Scientifica CITES, in data 20 Gennaio 2006, ha stabilito che le barriere elettrificate, pur essendo un sistema largamente usato per recintare spazi esterni destinati ad ospitare gli animali dei circhi come mezzo per il contenimento degli animali pericolosi, non possano essere considerate sufficienti a garantire l'incolumità pubblica intesa come contatto con il personale addetto ed in seconda istanza come contatto esterno in caso di fuga degli animali dalle aree autorizzate, in particolar modo per gli esemplari di grande taglia e potenzialmente pericolosi.

Pertanto, in linea con quanto enunciato dalla Commissione Scientifica CITES, l'Amministrazione Comunale ritiene doveroso proibire, all'interno del proprio territorio, l'utilizzo e l'esposizione di quegli animali per cui ne sia stata giudicata la detenzione palesemente incompatibile con strutture circensi e di spettacolo viaggiante.

Per quanto sopra esposto è fatto divieto di attendamento nel territorio comunale dei circhi con esemplari delle seguenti specie al seguito: primati, delfini, lupi, orsi, grandi

felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni. Data inoltre l'evidente mancanza di normative specifiche che definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffusive che possono interessare i rettili, a differenza di altre classi di animali, l'amministrazione Comunale ritiene doveroso proibire, all'interno del proprio territorio, l'utilizzo e l'esposizione di rettili.

J. PER QUANTO ATTIENE ALLE SPECIE NON OGGETTO DI DIVIETO, SI STABILISCONO I REQUISITI MINIMI DELLE STRUTTURE DI DETENZIONE (DIMENSIONI E ALTRE CARATTERISTICHE) NECESSARI A SODDISFARE, PER QUANTO POSSIBILE, LE NECESSITÀ DEI SINGOLI INDIVIDUI SECONDO LA LORO SPECIE

Il rispetto dei requisiti minimi è considerato una condizione minima necessaria ad evitare l'integrazione del reato di maltrattamento di animali.

In generale, tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide (inferiori a 10° centigradi) devono inoltre disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Le aree esterne devono sempre presentare sia aree soleggiate, sia aree all'ombra.

È espressamente vietato utilizzare frustare gli animali ovvero privarli di cibo e/o acqua, anche quale metodo di addestramento.

Un simile comportamento potrà essere segnalato all'autorità giudiziaria in qualità di maltrattamento, punito dalla legge italiana in forza degli artt. 544 bis ss. del codice penale. L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendimento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze. Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

CRITERI SPECIFICI PER SPECIE

CAMELIDI

Questa famiglia comprende nella Regione Paleartica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella Neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), copostipide dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama glama*) che sono forme domestiche.

Strutture interne.

Dimensioni: 3 m x 4 m per ogni individuo.

Terreno: lettiera e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

Strutture esterne.

Dimensioni Lo spazio minimo deve essere di 300 mq. fino a 3 esemplari (50 mq. per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 mq. fino a 3 esemplari (25 mq. per ogni animale in più).

Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali.

Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

Altri fattori.

Strutture interne ed esterne: gli animali non devono essere legati a pali.

Tutte le specie sono resistenti al freddo e possono essere tenute all'esterno per tutto l'anno. I ricoveri e i ripari non riscaldati, devono comunque essere sufficientemente grandi da permettere

a tutti gli animali di sdraiarsi contemporaneamente.

I maschi possono talvolta avere manifestazioni aggressive e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme. In generale non possono essere tenuti insieme se non in piccoli gruppi o, meglio, a coppie.

Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini.

Spettacoli: tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca, purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.

Alimentazione: sono tutte specie erbivore e pertanto devono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

ZEBRE

Strutture interne.

Dimensioni: 12 mq. per animale.

Clima: protezione dalle correnti d'aria e temperatura stabile sempre sopra i 12°C.

Terreno: Lettiera con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

Struttura esterna.

Dimensioni: 150 mq. fino a 3 esemplari (25 mq. per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

Terreno: deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia.

Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali.

Altri fattori.

Gli animali non devono essere legati a pali.

In caso di temperature esterne sotto i 12 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti in cui la temperatura sia di circa 12 °C

BISONTI, BUFALI ED ALTRI BOVIDI:

Strutture interne.

Dimensioni: 25 mq. per animale.

Struttura esterna.

Dimensioni: 250 mq. fino a 3 esemplari (50 mq. per ogni animale in più).

Altri fattori.

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.

STRUZZO E ALTRI RATITI:

Strutture interne.

Dimensioni: 15 mq. Per animale

Struttura esterna.

Dimensioni: 250 mq. fino a 3 esemplari (50 mq. per ogni animale in più).

Altri fattori.

E fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.